



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza Sindacale n. 11

del 08.8.2024

OGGETTO: Divieti e limitazioni per la tutela della salute pubblica durante le festività di San Lorenzo e Ferragosto 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che è sempre più diffusa consuetudine, soprattutto nel periodo di Ferragosto, l'accensione di falò e all'installazione indiscriminata di tende sulle spiagge del territorio comunale che possono causare seri pericoli per l'incolumità pubblica e arrecare notevoli danni agli arenili e all'ambiente circostante;

CONSIDERATO che negli anni precedenti sono stati segnalati e rilevati diversi episodi riconducibili alla cosiddetta "malamovida", lesivi del decoro, della tranquillità, della salute e della sicurezza pubblica, come risse, schiamazzi, disturbo della quiete, emissioni musicali disturbanti;

RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica e sanitaria di dovere intervenire con opportune misure di prevenzione e contenimento delle specifiche fonti di rischio sopra evidenziate nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza, mediante il divieto di detenere o trasportare qualsiasi materiale idoneo all'accensione di fuochi, nonché all'installazione di tende da campo;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti....."*;

RITENUTO che sia, pertanto, necessario adottare l'odierno provvedimento contingibile e urgente, il quale tende ad arginare le possibili e concrete situazioni di rischio sopra esposte e a prevenire e contrastare tutte quelle condotte che costituiscono pregiudizio per il decoro, la salute, l'ambiente, la tranquillità e la vivibilità urbana;

FERMO RESTANDO:

- i divieti già imposti con D.D.G. del Dipartimento Regione Sicilia del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 1° giugno 2007 e SS.MM.II., che impediscono diverse attività (tra le quali l'accensione di falò e il bivacco) su tutte le spiagge e strutture balneari dei comuni costieri;
- i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 16/07/2024 avente ad oggetto: **"STAGIONE ESTIVA 2024 - MISURE PER LA PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTRATTENIMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FENOMENO DELLA MOVIDA"**,

ORDINA

È VIETATO, dalle ore 08.00 del 10 agosto 2024 e fino alle ore 08.00 del 16 agosto 2024, nelle spiagge di Casuzze, Caucana, Punta Secca, Torre di Mezzo e Punta Braccetto (per il tratto di propria competenza territoriale) quanto segue:

- trasportare con qualsiasi mezzo e depositare sui predetti arenili, legna, carbone, carbonella, residui vegetali agricoli e forestali e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia;
- accendere sulla spiaggia fuochi, bracieri, utilizzare strumenti o apparecchiature a fiamma o elettrici, fornelli o inceneritori che producono faville, braci e comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, di accendere fuochi d'artificio, di lanciare razzi e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, ad eccezione delle attività svolte da coloro che risultano titolari di licenza per l'esercizio di spettacoli pirotecnici ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. se non preventivamente autorizzati;
- installare tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori;
- introdurre sulle predette spiagge bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro.

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca reato, che le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

INFORMA

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, entro 60 gg. ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio online del Comune e sul sito venga trasmessa:

- all' U.T.G. - Prefettura di Ragusa - protocollo.prefrg@pec.interno.it
- alla Questura di Ragusa - dipps170.00f0@pecps.poliziadistato.it
- al Commissariato della Polizia di Stato di Comiso - dipps170.5100@pecps.poliziadistato.it
- al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa - trg31867@pec.carabinieri.it
- alla Stazione Carabinieri di Santa Croce Camerina trg30556@pec.carabinieri.it
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza - rg0500000p@pec.gdf.it
- alla Capitaneria di Porto di Pozzallo - cp-pozzallo@pec.mit.gov.it

Dal Palazzo Municipale, addì 08/08/2024


IL SINDACO
 (Giuseppe Dimartino)